



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 191 del 24 Febbraio 2026

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal sostituto Avv. Salvatore Catalano, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Giovanni Regano, nella riunione del 24/02/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GARE DEL 1/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/ 2/2026 ATLETICO RACALE - NOVOLI CALCIO 1942

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali

PREMESSO

- che la società ASD ATLETICO RACALE, con tempestivo ricorso preannunciato via P.E.C. e ritualmente trasmesso alla società ASD NOVOLI CALCIO 1942, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della resistente SOSA SANTIAGO NICOLAS, partecipante alla gara in oggetto;
- che, a detta della ricorrente, il tesseramento del predetto calciatore sarebbe irregolare, perché viziato dalla nullità dell'antecedente atto di svincolo consensuale, sottoscritto dal Presidente della società ASD SOCCER MASSAFRA, sig. RUBINO FERNANDO, durante il periodo di inibizione di due mesi ex art. 126 C.G.S., pubblicato sul C.U. FIGC - LND n.ro 187/AA del 30.10.25;
- che la società resistente NOVOLI con PEC del 21.2.26 ha trasmesso memoria con la documentazione relativa al tesseramento del calciatore, nonché la copia dell'atto di svincolo, fornita dal calciatore, ed alcuni precedenti di Giurisprudenza. La società ha eccepito la regolarità del tesseramento del calciatore indicato alla data della gara, essendo "svincolato" giusta C.U. n.ro 127 pubblicato dal Comitato Regionale Pugliese in data 4.12.25;

- che questo Giudice ha acquisito dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia la documentazione relativa alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo ex art. 117 NOIF del calciatore SOSA SANTIAGO NICOLAS, unitamente al modulo di censimento della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, con le firme depositate dai singoli dirigenti, tra i quali quella del Presidente inibito Rubino Ferdinando e del Direttore Generale Difino Giuseppe;
- che nella risoluzione consensuale la società ASD MASSAFRA è rappresentata dal sig. RUBINO FERNANDO, tuttavia prima facie parrebbe che la firma apposta in calce all'atto sia difforme da quella depositata nel modulo di censimento della società riferita al predetto dirigente; inoltre la pratica afferente allo svincolo è stata dematerializzata dal sig. Difino Giuseppe, giusta estratto del portale delle società acquisito agli atti da questo Giudice;
- che la validità del tesseramento del suddetto calciatore, con riferimento alla effettiva sottoscrizione dell'antecedente atto di svincolo, appare questione preliminare alla decisione del ricorso ed è di competenza della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale; Tanto premesso, visto ed applicato l'art. 89 del C.G.S. 1° comma lettera b)

DELIBERA

- 1) di sospendere ogni decisione in merito all'omologazione del risultato della gara in oggetto e dei termini del procedimento; e per l'effetto
- 2) di trasmettere gli atti della gara in oggetto al Tribunale Federale- Sezione Tesseramenti per l'accertamento sulla validità del tesseramento del calciatore SOSA SANTIAGO NICOLAS (nato il 23.02.2002), ritenendo detta questione preliminare alla definizione del ricorso sottoposto all'esame di questo Giudice Sportivo Territoriale.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di competenza.

CAMPIONATO UNDER 14 GIOV.MI REG.LI FASE 2 C11

GARE DEL 8/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/ 2/2026 ACADEMY CALCIO ALBEROBELL - LEVANTE BITRITTO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società Academy Calcio Alberobello A.S.D., con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società A.S.D. Levante Bitritto, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, imputando alla resistente la violazione di quanto previsto dal C.U. n. 1 del 11.07.2025 del Settore Giovanile e Scolastico inerente la Stagione Sportiva 2025/2026, che, per la categoria Giovanissimi Under 14, espressamente prevede la partecipazione di "coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2013, dopo il compimento del 12esimo anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista gara....").

Difatti, la ricorrente ha evidenziato l'inserimento nella distinta della resistente n. 8 calciatori nati nell'anno 2013, di anni 12 compiuti e segnatamente: il n° 2 Nuzzo Daniele (23/11/2013), il n° 3 De Filippis Giuseppe (19/09/2013), il n° 5 Carella Giandomenico (26/06/2013), il n° 7 Loconte Giuseppe (23/05/2013), il n° 8 Tota Luca (06/02/2013), il n° 11 Fama Vittorio (16/08/2013), il n° 15 Cucumazzo Alessio (10/08/2013) ed il n° 16 Pace Vittorio (14/06/2013).

La ricorrente ha concluso chiedendo che "alla società A.S.D. Levante Bitritto venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e conseguentemente l'aggiudicazione della stessa a proprio favore".

La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha fissato la decisione del ricorso ai sensi dell'art. 67 del C.G.S., giusta C.U. 187 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 17/02/2026.

Le parti non hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla Società Academy Calcio Alberobello A.S.D., è fondato e va accolto per i seguenti motivi.

Dal referto di gara si evince che la società A.S.D. Levante Bitritto ha violato la disposizione richiamata in premessa, avendo inserito in distinta n°8 calciatori nati nell'anno, di anni 12 compiuti.

Dei suddetti calciatori il n° 2 Nuzzo Daniele (23/11/2013), il n° 3 De Filippis Giuseppe (19/09/2013), il n° 5 Carella Giandomenico (26/06/2013), il n° 7 Loconte Giuseppe (23/05/2013), il n° 8 Tota Luca (06/02/2013), il n° 11 Fama Vittorio (16/08/2013), sono stati schierati dall'inizio della gara, mentre il n° 15 Cucumazzo Alessio (10/08/2013) ed il n° 16 Pace Vittorio (14/06/2013) sono subentrati a gara in corso. Per tali motivi, visto ed applicato l'art. 10, commi 1 e 6 lettera A del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società Academy Calcio Alberobello A.S.D; per l'effetto
- di comminare a carico della società A.S.D. Levante Bitritto, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Academy Calcio Alberobello A.S.D.;
- di non addebitare a carico della ricorrente la tassa ricorso, stante l'accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

LEVANTE BITRITTO

Vedi delibera.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

GARA: A.S.D. VIRTUS LATIANO – ORIA CALCIO S.S.D. A R.L. del 15/02/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VIRTUS LATIANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 02/03/2026, alle ore 17.30, per la decisione del reclamo.

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: S.S. TARANTO 2025 SSD ARL – A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA del 15/02/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società S.S. TARANTO 2025 SSD ARL, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 02/03/2026, alle ore 17.45, per la decisione del reclamo.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. ATLETICO APRICENA – A.S.D. SAN MARCO del 01/02/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ATLETICO APRICENA avverso la squalifica del calciatore Galullo Gianluca, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 02/03/2026, alle ore 18.00, per la decisione del reclamo.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. ATLETICO APRICENA – A.S.D. SAN MARCO del 01/02/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ATLETICO APRICENA avverso la squalifica dell'Allenatore Palmieri Costanzo, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 02/03/2026, alle ore 18.15, per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/02/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci